

Bird & Bird

Valorizzazione, promozione e tutela del *made in Italy*

Il DDL del Governo diventa legge

12 gennaio 2024



Valorizzazione, promozione e tutela del *made in Italy*: il DDL del Governo diventa legge

Ieri, 11 gennaio 2024, è entrata in vigore la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*”.

Il disegno di legge era stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 27 luglio 2023 e approvato definitivamente dal Senato il 20 dicembre 2023, diventando legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre.

Dall'introduzione di una **giornata nazionale** all'istituzione di un **Fondo Sovrano** finalizzati alla **crescita e al rilancio delle filiere strategiche nazionali**, dalla concessione del **Voucher 3i per le start-up innovative e le microimprese** alla tutela dei **marchi “storici”**: la nuova normativa apporta rilevanti novità con l'intento di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e delle attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*.

Le **amministrazioni statali, regionali e locali** saranno chiamate ad attuare le disposizioni della legge nell'arco dei prossimi **due mesi**.

La giornata nazionale e il Fondo Sovrano del made in Italy

La nuova legge istituisce al **15 aprile di ogni anno** la giornata nazionale del *made in Italy*, dedicata alla celebrazione della creatività e dell'eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, scolastiche e i luoghi di produzione (art. 3).

Tale disposizione è volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della promozione e della **tutela del valore e delle peculiari qualità delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani**.

Inoltre, al fine di valorizzare la crescita e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, viene istituito il “**Fondo nazionale del made in Italy**”, con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per il 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.

Il Fondo è autorizzato ad investire nel capitale di società per azioni che hanno sede legale in Italia e non operano nel settore bancario, finanziario e assicurativo.

Il **Ministero delle imprese e del made in Italy (“MIMIT”)** è dunque chiamato a definire i requisiti di accesso, le tipologie di intervento nonché il soggetto gestore del Fondo.

Misure di incentivazione della proprietà industriale: il Voucher 3i

Per l'anno 2024, con una spesa autorizzata di 8 milioni di euro, la nuova legge concede alle **start-up innovative** e alle **microimprese** il *Voucher 3i* (“investire in innovazione”).

Il *Voucher* potrà essere utilizzato per l'**acquisto di servizi di consulenza** relativi a:

- i. verifica della brevettabilità delle invenzioni;
- ii. effettuazione di ricerche di anteriorità preventive;
- iii. redazione della domanda di brevetto e di deposito presso l'UIBM;
- iv. l'estensione all'estero della domanda nazionale di brevetto (art. 6).

Viene invece rimessa al MIMIT la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del *Voucher*, nonché, eventualmente, l'individuazione di un soggetto gestore per le attività inerenti.

Marchi di particolare interesse e valenza nazionale

Nel momento in cui un'**impresa è titolare o licenziataria** di un marchio di particolare interesse e valenza nazionale **registrato da almeno 50 anni** ovvero per il quale sia **dimostrabile l'uso continuativo da almeno 50 anni** (c.d. “**marchio storico**”), la nuova legge introduce la seguente disciplina, volta a tutelare e preservare tali caratteristici segni distintivi:

- i. ove l'impresa intenda **cessare definitivamente l'attività svolta**, deve **notificare preventivamente al MIMIT** le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività (indicando, in particolare, i **motivi economici, finanziari o tecnici** che impongono la cessazione medesima);
- ii. una volta ricevuta tale notifica, se il marchio non è stato oggetto di una cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa, il MIMIT ha dunque la facoltà di subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio al fine preservarne la tutela;
- iii. in tal caso, il MIMIT è autorizzato ad **utilizzare tale marchio** esclusivamente **in favore di imprese**, anche estere, **che intendano investire in Italia oppure trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero** (art. 7).

Inoltre, ove si trattasse di un **marchio che risulta inutilizzato da almeno 5 anni**, il MIMIT può comunque depositare una domanda di registrazione di tale marchio a proprio nome.

Il contrassegno per il made in Italy

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge, il MIMIT è tenuto ad adottare, con decreto, un **contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci**, di cui è vietato a chiunque l'uso, da solo o congiuntamente con la dizione “*made in Italy*”, fuori dai casi che saranno stabiliti dal Ministero.

In particolare, la nuova legge consente di apporre tale contrassegno, su base volontaria, alle **imprese che producono beni sul territorio nazionale**.

Si prevede dunque che il MIMIT stabilisca:

- i. le forme grafiche e le tipologie di supporti ammessi;
- ii. le modalità e criteri di autorizzazione all'apposizione del contrassegno;
- iii. i settori merceologici e le tipologie di prodotti ammissibili per l'applicazione della disciplina;
- iv. le regole che le imprese dovranno rispettare nell'utilizzo del contrassegno;
- v. la tecnologia da utilizzare ai fini di garanzia della certificazione e della tracciabilità della filiera dei prodotti sui quali il contrassegno verrà apposto (art. 41).

Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo

La nuova normativa autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ognuno degli anni 2024 e 2025 per **finanziare le attività finalizzate alla tutela all'estero delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose** (c.d. "II.GG.").

Ammesse al finanziamento al carico del fondo sono, ad esempio:

- i. le attività connesse alla **registrazione di indicazioni geografiche in Paesi terzi** (oppure di marchi privatistici, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG. nel Paese di riferimento), previa valutazione tecnica del Ministero dell'agricoltura (nell'ambito di tali attività si ricomprendono quelle connesse alla **rinnovazione periodica delle registrazioni**);
- ii. le attività connesse alla **presentazione di opposizioni avverso la registrazione, in Paesi terzi, di marchi o altri titoli di proprietà intellettuale** richiesta da soggetti diversi dai Consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane, se in contrasto con accordi internazionali dei quali l'Italia o l'UE sono parti contraenti.

I criteri e le modalità di finanziamento saranno stabiliti dal MIMIT entro 120 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge.

Ricognizione e tutela dei prodotti industriali e artigianali tipici

Entro i prossimi 90 giorni, la nuova normativa consente alle **regioni di effettuare una ricognizione delle produzioni artigianali e industriali tipiche italiane** che sono già oggetto di forme di riconoscimento o di tutela, ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legate al territorio locale (artt. 42 e ss.).

Gli esiti di tale ricognizione verranno trasmessi al MIMIT, il quale, con decreto, definirà un **regime uniformemente valido e applicabile per la protezione a livello nazionale dei prodotti tipici**.

Le **associazioni di produttori** (come definite all'art. 44) adotteranno **disciplinari di produzione** di tali prodotti (i cui requisiti sono indicati all'art. 45) e presenteranno dunque alla regione competente una **dichiarazione di interesse** ai fini della ricognizione sopra descritta.

Inoltre, viene concesso alle associazioni di produttori un contributo per le spese tecniche sostenute per la predisposizione del suddetto disciplinare.

Distretti del prodotto tipico italiano

Si definiscono 'distretti del prodotto tipico italiano' i **sistemi produttivi locali "caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo o agroalimentare avente valenza fortemente territoriale, al fine della valorizzazione e della promozione del prodotto tipico italiano nei mercati nazionali e internazionali"** (art. 39).

La nuova legge istituisce, presso il **Ministero dell'agricoltura**, un **fondo dedicato a tali distretti**, con la dotazione iniziale di 2 milioni di euro.

A tale fondo **potranno accedere i distretti riconosciuti, con decreto, dal Ministro dell'agricoltura**, previa proposta della regione o della provincia autonoma competente, sentiti gli enti locali coinvolti e tenendo conto di:

- i. potenzialità di sviluppo territoriale e del prodotto in termini quantitativi e qualitativi;
- ii. rappresentatività del prodotto rispetto al territorio;
- iii. ruolo strategico del prodotto nell'ambito della filiera produttiva.

Le misure settoriali: la filiera del legno al 100% naturale

La nuova normativa è intesa a promuovere, sostenere e valorizzare le **filiere strategiche nazionali** anche attraverso delle misure specifiche di settore, improntate alla valorizzazione della sostenibilità della produzione nei settori considerati.

Invero, per quanto concerne la **filiera del legno al 100% naturale**, attraverso lo sviluppo tecnologico e digitale delle imprese nonché la creazione di sistemi di produzione automatizzati, si intende promuovere:

- i. lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile;
- ii. il sostegno degli investimenti per la vivaistica forestale;
- iii. la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e della filiera della prima lavorazione del legno (art. 8).

A tali fini, viene autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2024 per la **concessione di contributi a fondo perduto** (15 milioni) e **finanziamenti a tasso agevolato** (10 milioni).

Entro due mesi a partire dall'entrata in vigore della legge, il MIMIT dovrà dunque individuare, con decreto:

- i. i soggetti beneficiari di tali contributi e finanziamenti;
- ii. le modalità di attuazione delle finalità sopra esposte;
- iii. il soggetto incaricato della relativa gestione.

Le misure settoriali: la filiera delle fibre tessili naturali e la transizione verde e digitale nella moda

Per quanto concerne la filiera delle **fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo e di concia della pelle**, viene autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'adozione di misure volte alla valorizzazione dei processi di produzione, con particolare attenzione alla **certificazione della loro sostenibilità** in termini di riciclo, lunghezza di vita, riutilizzo, biologicità e impatto ambientale.

Anche in tale ambito, l'attuazione specifica della misura è rimessa al MIMIT, il quale, entro due mesi a partire dall'entrata in vigore della legge, dovrà individuare, con decreto:

- i. le imprese beneficiarie;
- ii. le modalità di attuazione della misura di incentivo;
- iii. il soggetto incaricato della relativa gestione (art. 10).

Infine, un ulteriore e rilevante intervento della nuova legge sul *made in Italy*, concerne l'adozione di misure di incentivo nei **settori del tessile, della moda e degli accessori**.

Viene autorizzata una spesa di 10 milioni di euro, al fine di promuovere e sostenere gli investimenti nel territorio nazionale per la **transizione ecologica e digitale** in tali ambiti di produzione.

Contatti



Rita Tardiolo

Partner

+3900230356000
rita.tardiolo@twobirds.com



Cristiana Andreotta

Associate

+390230356000
cristiana.andreotta@twobirds.com



Rachele Macor

Associate

+390230356000
rachele.macor@twobirds.com



Francesca Signorini

Associate

+390230356000
francesca.signorini@twobirds.com

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai
• Dublin • Dusseldorf • Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London
• Luxembourg • Lyon • Madrid • Milan • Munich • Paris • Prague • Rome • San Francisco • Shanghai
• Shenzhen • Singapore • Stockholm • Sydney • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.